

Pubblicato il 19/05/2020

Sent. n. 5279/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2001, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio eletto presso lo studio Fulvio Comito in Roma, via Adolfo Rava', 106;
contro
Comune di Velletri non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. [omissis], emesso in data [omissis] dal Comune di Velletri, avente ad oggetto demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 la dott.ssa Rita Luce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Velletri alla [omissis] sul quale ha realizzato, senza il prescritto titolo edilizio, un fabbricato di due piani di circa 100 mq ciascuno ed un muro di contenimento ad esso adiacente. Il Comune di Velletri, pertanto, ne ha ingiunto la demolizione con provvedimento n. [omissis].

Il ricorrente ha impugnato la suddetta ingiunzione denunciandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

Il Comune di Velletri non si è costituito in giudizio cosicchè alla udienza pubblica del 24 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione secondo le modalità previste all'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 4 della legge n. 47/85 rilevando come l'ingiunzione di demolizione sarebbe stata notificata tardivamente, ovvero dopo tre mesi e mezzo dall'ordine di sospensione dei lavori, e, quindi, allorquando entrambi i provvedimenti avevano ormai perduto la loro efficacia.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 47 del 1985 (ma analoga norma è contenuta nell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001), infatti, l'immediata sospensione dei lavori "ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori". L'ordine di sospensione dei lavori

costituisce, quindi, un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico e destinato, come tale, a produrre i suoi effetti fino all'adozione dei provvedimenti definitivi; siffatto provvedimento "viene assorbito dal successivo provvedimento sanzionatorio definitivo ed è volto a permettere all'amministrazione di definire, con esattezza, la portata dell'abuso edilizio commesso, evitando, al contempo, che lo stesso assuma proporzioni maggiori" (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 luglio 2005, n. 5810). Sul punto deve rilevarsi come il termine previsto dall'art. 4 l. n. 47 del 1985, entro cui il Comune - dopo l'emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi - deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il Comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso dello stesso termine. Da ciò consegue che l'avvenuto decorso non rende illegittimo né l'ordine di sospensione dei lavori già emesso né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell'abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 8285).

Ed invero, il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di sospensione dei lavori (cfr., tra le altre, Cons Stato., Sez. IV, 9 novembre 2017, n. 5172) ma anche ben oltre la scadenza del termine di efficacia di quest'ultimo, senza, peraltro, che le indicate circostanze possano in alcun modo incidere negativamente sulla sua legittimità, attesa l'autonomia - anche funzionale - delle misure in trattazione e, comunque, rilevato che il termine in questione costituisce e, pertanto, va correttamente inteso quale mero termine di efficacia della sospensione dei lavori e non certo come un "termine perentorio" entro cui l'Amministrazione è tenuta ad adottare l'ordine di demolizione (cfr. ex multis, T.A.R. Roma, Sez. II, sentenza n. 4791 del 2 maggio 2018; TAR Sicilia, Catania, 24 gennaio 2017, n. 173; T.A.R. Marche, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 18).

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 in quanto il provvedimento gravato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Anche tale censura risulta infondata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, i provvedimenti aventi natura di "atto vincolato" (come, appunto, l'ordinanza di demolizione), non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni discrezionali in relazione alle quali la partecipazione del privato possa rivestire una qualche utilità.

"L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge" (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 14 maggio 2018, n. 5355; Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681; Sez. V, del 28 aprile 2014, n. 2194).

Ed infine, con l'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 47/85 in quanto l'ingiunzione impugnata sarebbe priva dei suoi elementi essenziali, con particolare riferimento alla indicazione dell'area da acquisire e delle c.d. pertinenze, per cui, in caso di sua inottemperanza, non potrebbe produrre gli effetti della confisca dell'area al patrimonio comunale.

Anche quest'ultimo motivo è infondato.

È assolutamente prevalente l'indirizzo giurisprudenziale, già formatosi in vigenza dell'art. 7 della legge n. 47/85, applicabile *ratione temporis* al caso *de quo*, e ribadito anche in costanza del nuovo art. 31 d.p.r. n. 380/01, secondo cui l'indicazione puntuale dell'area da acquisire gratuitamente non costituisce elemento essenziale dell'ordinanza repressiva dell'abuso edilizio, potendo tale indicazione

essere operata con il successivo atto ricognitivo dell'inottemperanza o di acquisizione del bene (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5471, 23 novembre 2017, Sez. VI, sentenza n. 13, 5 gennaio 2015).

A ciò si aggiunga che l'art 7 della legge n. 47/85 non prescriveva alcun contenuto necessario della ordinanza di demolizione e che, comunque, nel caso in esame, il provvedimento impugnato presenta un contenuto chiaro e completo, avendo indicato compiutamente le ragioni in fatto ed in diritto della disposta demolizione.

In conclusione, per quanto sin qui rilevato, l'ordinanza di demolizione risulta immune dalle doglianze di parte ricorrente attesa l'infondatezza delle censure proposte; il ricorso, pertanto, va respinto.

Nulla si provvede in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Velletri.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020, mediante collegamento da remoto videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO